

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 15.12.2016

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previste dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture.

Il fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari allo 0,40% (20% del 2%), dell'importo a base d'appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e forniture, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata; tale fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 2 Definizione delle prestazioni

Il fondo di cui all'art. 113, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari al 1,60% (80% del 2%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, da ripartire tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori ovvero della direzione dell'esecuzione, della vigilanza, dei collaudi tecnici e amministrativi ovvero delle verifiche di conformità, del collaudo statico, degli studi e delle ricerche connesse, della progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, delle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, nonché tra i loro collaboratori, dipendenti dell'amministrazione comunale.

L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione, collaborazione alla stessa, o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria che non comportino una preventiva attività di

progettazione e in generale tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

Art. 3 Costituzione e ripartizione dell'incentivo

All'atto di approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi i responsabili dei servizi competenti dovranno comunicare al servizio personale, con nota scritta, l'importo presunto degli incentivi che confluiranno nel fondo per il trattamento accessorio del personale, indicando gli estremi della programmazione, il capitolo di bilancio e l'impegno.

In caso di variazioni in corso d'anno per nuove opere pubbliche gli stessi responsabili dovranno comunicare al servizio personale i nuovi importi da inserire.

La ripartizione degli incentivi attribuiti dall'Amministrazione Comunale è determinata, per ciascun intervento, con provvedimento del competente Responsabile del Settore che individua il personale a cui attribuire le diverse attività oggetto del presente regolamento, tenendo conto:

- a) del grado di responsabilità connesso all'attività espletata;
- b) del contributo apportato alla formazione degli elaborati;
- c) delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte;
- d) dell'assunzione di responsabilità assunta sottoscrivendo i relativi elaborati prodotti.

Lo stesso Responsabile del Settore competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti comunali, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, costituiscono economie.

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Art. 4 Ripartizione dell'incentivo per "Opere o lavori pubblici"

Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività, qualora le varie prestazioni vengano svolte interamente dal personale dipendente dell'amministrazione, secondo la ripartizione di presso indicata:

a	Responsabile del procedimento	35%
b	Programmazione opere	5%
c	Programmazione finanziaria ed economica	10%
d	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	1%
e	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	1%
f	Direzione lavori e contabilità	30%
g	Collaudo – Certificato regolare esecuzione	3%
h	Collaboratori	15%
Totale		100%

Per i lavori per i quali la progettazione e la direzione dei lavori e le prestazioni ad essa connesse, vengano affidate, anche in parte, a tecnici esterni all'amministrazione e per i quali la responsabilità del procedimento venga affidata a personale dipendente dell'amministrazione, a quest'ultimo spetta un incentivo pari al 70% dell'1,60%, da ripartire come segue:

a	Responsabile del procedimento	50%
b	Collaboratori e Programmazione finanziaria	20%
Totale		70%

Gli incarichi parziali assolti dal responsabile del procedimento, relativi alle opere o lavori pubblici affidati, anche in parte, a tecnici esterni all'amministrazione, verranno così ripartiti:

a	Affidamento incarichi progettazione	10%
b	Istruttoria progetto di fattibilità tecnica ed economica	10%
c	Istruttoria progetto definitivo	5%
d	Istruttoria e validazione progetto esecutivo	10%
e	Predisposizione bando di gara	15%
f	Atti aggiudicazione gara	10%
g	Affidamento incarichi direzione, collaudo, ecc.	5%
h	Direzione lavori, contenziosi, liquidazione S.A.L., ecc	30%
i	Assistenza al collaudo	5%
Totale		100% del 70% dell'1,60%

Art. 5 Ripartizione dell'incentivo per "Servizi e forniture"

Gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività secondo la ripartizione di presso indicata:

a	Responsabile del procedimento	45%
b	Programmazione tecnica	5%
c	Capitolato speciale d'oneri e allegati	5%
d	DUVRI	2%
e	Programmazione Economico Finanziaria	10%
f	Direzione dell'esecuzione	13%
g	Verifiche di conformità	5%
h	Collaboratori	15%
Totale		100%

Art. 6 Quota parte dell'incentivo riservata alla centrale unica di committenza (C.U.C.)

Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza provinciale (C.U.C.) nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto del Comune di Sarmato, potrà essere riconosciuta, su espressa richiesta, alla centrale unica di committenza una quota parte dell'incentivo non superiore ad un quarto del 2 per cento modulato sull'importo dei lavori posto a base di gara.

La ripartizione della restante quota di incentivo (75% del 2%) avrà luogo come stabilito dagli articoli 1 (20% del 75% del 2% destinato all'acquisito di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione) e 2 del presente regolamento (80% del 75% del 2% da dividersi tra i dipendenti comunali incaricati con le modalità stabilite negli articoli 4 e 5).

Art. 7 Criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo

I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti con cronoprogramma corredato del parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore competente per la singola opera. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al cronoprogramma di cui sopra, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo nella misura dell'1% della quota spettante per ogni mese di ritardo, nella misura massima complessiva del 10%, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo (es. ritardo nella redazione del progetto definitivo di 2 mesi: 2% di riduzione della quota percentuale spettante per l'attività di redazione del progetto definitivo).

Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni.

Art. 8 Espletamento dell'incarico

Gli incarichi dovranno essere svolti all'interno del normale orario di lavoro.

Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali, di direzione e di collaudo, rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l'effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico stesso.

Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell'amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.

Art. 9 Finanziamento del fondo

Gli oneri per la corresponsione del fondo fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione di spesa mediante inserimento nel quadro economico dell'intervento dell'accantonamento previsto per legge e nel presente regolamento.

Il fondo, così come stabilito nel precedente comma, salvo diverse interpretazioni normative, è comprensivo degli oneri riflessi a carico del dipendente e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Qualora nel quadro economico di opere approvate, in corso di esecuzione o ultimate, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.

Per le opere per quali non sia ancora disponibile il finanziamento, le somme occorrenti per la

costituzione del fondo previsto dal presente regolamento, graveranno sul fondo da costituirsi annualmente a seguito dell'inserimento in bilancio delle somme necessarie per il finanziamento dell'opera pubblica.

Art. 10 Liquidazione dell'incentivo

La corresponsione e la ripartizione dell'incentivo, per ciascun intervento, è disposta dal Segretario Generale dell'ente con propria liquidazione dietro indicazione (prospetto riepilogativo) del Responsabile di Settore preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti dell'amministrazione.

In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'appalto; analogamente l'incentivo per la direzione ed il collaudo o verifica non può essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.

L'incentivo verrà liquidato nel modo seguente: 50% dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e il restante 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello della liquidazione.

Art. 11 Copertura rischi professionali

Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art.24 del D.Lgs. nr.50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".

Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla Legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla stazione appaltante.

Art. 12 Efficacia

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero per tutti gli interventi ammessi con decorrenza 19 aprile 2016.

Art. 13 Entrata in vigore – disposizioni transitorie

Il presente regolamento consta di n. 13 articoli, è stato sottoposto all'esame della delegazione trattante nella seduta del _____ ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc. che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.